



# Comune di Trasaghis

Provincia di Udine

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**COPIA**

ANNO 2024  
N. 2 del Reg. Delibere

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2024.

L'anno 2024, il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 20:00 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Pisu Stefania	Sindaco	Presente
Stefanutti Roger	Vice Sindaco	Presente
De Cecco Raffaella	Consigliere	Assente
Cucchiario Stefano	Consigliere	Presente
Mamolo Damiano	Consigliere	Presente
Campanotto Anna	Consigliere	Presente
Franzil Natalia	Consigliere	Presente
Toniutti Federico	Consigliere	Presente
Urban Giovanni	Consigliere	Presente
Masiero Enrico	Consigliere	Presente
Venuti Rudy	Consigliere	Presente
Rossi Katia	Consigliere	Assente
Di Bernardo Stefania	Consigliere	Presente

**Assiste** il Segretario dott.ssa Venuti Tiziana.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la dott.ssa Pisu Stefania nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

**OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2024.**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17 che, ai sensi dell'art.51, comma 4, della Legge costituzionale 31.01.1963 n.1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli – Venezia Giulia) istituisce dal 01.01.2023 l'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) da applicare nel territorio regionale in sostituzione dell'Imposta municipale propria IMU di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che la disciplina regionale dell'Imposta ILIA in parte ha introdotto nuove disposizioni e in parte ha rinviato alla disciplina statale dell'IMU;

VISTO l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che *“Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili.”*;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. 504/1992, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

RILEVATO che l'art.9 della L.R. n.17/2022 istitutiva dell'ILIA, nel dettare disposizioni in merito alle aliquote prevede un'articolazione delle aliquote stesse in sette fattispecie immobiliari cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

PRECISATO che l'art.11 della L.R.14.11.2022 n.17, prevede specifiche fattispecie di esenzione dell'imposta tra le quali, al c.1 lett.a) l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'art.4, comma 1, lettera a) e b), a eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

VISTO l'art. 12, comma 1, lettera c) della L.R. n. 17/2022 il quale dispone che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina come individuate dalla circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993, n. 9, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 141 del 18 giugno 1993 e dato atto che i terreni agricoli nel Comune di Trasaghis sono esenti in quanto ricadenti nelle aree montane o di collina come sopra individuate;

VISTO il *REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)* approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 31.01.2023;

VISTA la deliberazione n.12 del 17.05.2023 con la quale venivano approvate le aliquote dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) a valere per l'anno 2023, come segue:

Riferimento normativo L.R. 17/2022	Descrizione	Aliquota
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,50% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133	0,00%
Art. 9 comma 5	Terreni agricoli	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,76%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388 e s.m.i. , il quale prevede che: “ *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzioni di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.*”;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n.214 e successive integrazioni e modifiche, sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. 21/2003 e 17/2004  
VISTO lo Statuto Comunale;

RISCONTRATA la competenza del Consiglio Comunale in merito all'approvazione della presente deliberazione e ritenuto pertanto di approvare le aliquote dell'ILIA per l'anno 2024, in osservanza di

quanto disposto dall'art.9 della L.R. n.17/2022 confermando le aliquote approvate dal Consiglio Comunale con riferimento all'anno 2023;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

UDITO l'intervento del Sindaco che ricorda che non sono state modificate le aliquote e quindi l'imposizione fiscale e ricorda quali siano le aliquote che si andranno ad approvare;

PROCEDUTOSI a votazione: presenti e votanti n. 11;

CON voti favorevoli n. 11, contrari n. /, astenuti n. /, espressi nei modi e nelle forme di legge;

### **DELIBERA**

- di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- di approvare le aliquote dell'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) per l'anno 2024, come segue, confermando le aliquote già vigenti per l'anno 2023:

<b>Riferimento normativo L.R. 17/2022</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Aliquota</b>
Art. 9 comma 1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7)	0,50% Detrazione € 200,00
Art. 9 comma 2	Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 3	Fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'articolo 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	0,76%
Art. 9 comma 4	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazione dalla L. 26 febbraio 1994, n.133	0,00%
Art. 9 comma 5	Terreni agricoli	0,00%
Art. 9 comma 6	Aree fabbricabili di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) della L.R. 17/2022.	0,76%
Art. 9 comma 7	Fabbricati strumentali all'attività economica	0,76%
Art. 9 comma 8	Immobili diversi da quelli di cui ai commi da 1 a 7	0,76%

- di dare atto che sono esenti dall'imposta, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, l'abitazione principale o assimilata, come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della L.R. n. 17/2022, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A1, A8 o A9;
- di dare atto che si applicano le esenzioni, riduzioni e detrazioni d'imposta spettanti per Legge e previste dal vigente *"REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA)"*;
- di dare atto che per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'Imposta dello 0,76 per cento è ridotta al 75 per cento (0,57 per cento);
- di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 48, della L. 30.12.2020 n. 178 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta sul territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale è applicata nella misura del 50 per cento;
- di provvedere all'invio della presente deliberazione e dei relativi allegati, in forma telematica, entro i termini di cui al D. L. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e s.m.i., nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/98.

Inoltre, con successiva votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. 11, astenuti n. /, contrari n. /, espressi nei modi e nelle forme di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della L.R. 11 dicembre 2003 n. 21 e s.m.i.



# Comune di Trasaghis

Provincia di Udine

*Ufficio Segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2024.***

**N. del. 2024/4**

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Trasaghis, li 26 gennaio 2024

Il Responsabile  
F.TO DOTT.SSA KARIN CUCCHIARO



# Comune di Trasaghis

Provincia di Udine

*Ufficio Segreteria*

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (ILIA) - ANNO 2024.***

**N. del. 2024/4**

---

---

## ***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Trasaghis, li 26 gennaio 2024

Il Responsabile  
F.TO DOTT.SSA KARIN CUCCHIARO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Pisu Stefania

Il Segretario  
F.to Venuti Tiziana

---

#### ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 05/02/2024 al 19/02/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e successive modificazioni.

Comune di Trasaghis, li 05/02/2024

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to GLORIA FIOR

---

#### ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 31/01/2024, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Li, 31/01/2024

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to GLORIA FIOR

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 05/02/2024

Il Responsabile del Procedimento  
GLORIA FIOR